



**News n. 38 dell'8 maggio 2025  
a cura dell'Ufficio del massimario**

Ancora alla Corte costituzionale la q.l.c. sulla perentorietà del termine, di cui all'art. 259, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**T.a.r. per la Campania, sezione I, ordinanza 10 aprile 2025, n. 711 – Pres. Salamone, Est. Sorrentino**

**Comune e provincia – Procedura di dissesto – Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato – Termini perentori di presentazione – Questioni rilevanti e non manifestamente infondate di costituzionalità**

*È rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c.: a) dell'art. 259, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente al termine "perentorio" ivi contenuto, b) dell'art. 261, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, limitatamente al termine "perentorio" ivi contenuto, c) dell'art. 262, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, relativamente alla previsione secondo cui "l'inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui all'articolo 261, comma 4, [...] integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a)". (1)*

(1) I. – I ricorrenti, consiglieri di opposizione, eletti in un Consiglio comunale, contestavano, con ricorso, la legittimità dell'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 259 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali) e dell'art. 12 disp. prel. c.c., in quanto la delibera di approvazione della ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato risultava tardiva, perché avvenuta in violazione del "termine perentorio di tre mesi" previsto dall'art. 259, comma 1 d.lgs. n. 267 del 2000; in tal caso, infatti, lo scioglimento del Consiglio comunale è ineludibile, a fronte della chiarezza del dato letterale sulla natura del termine; tuttavia, nel caso di specie, è intervenuta una nota, anch'essa impugnata, con la quale il Prefetto, anziché provvedere all'avvio del procedimento di scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267 del 2000, ha inteso semplicemente diffidare il Consiglio, in pretesa applicazione analogica dell'art. 141, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, ad approvare l'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato, allo scopo di concedere l'ulteriore termine di n. 20 giorni; a fronte di ciò, al fine del decidere, il Tar per la Campania ha inteso sollevare

nuovamente la q.l.c.; infatti, identica q.l.c. era stata sollevata dal medesimo T.a.r. con la sentenza non definitiva del 20 settembre 2024, n. 5039 (oggetto di News UM n. 101 del 4 novembre 2024, nonché in *Ius amm.* 15 novembre 2024, con nota di IZZO).

II. – Questo in sintesi il percorso motivazionale dell’ordinanza:

- a) il T.a.r. assume necessario, anche su sollecitazione del comune interessato (tenuto conto dei principi espressi da Cons. Stato, Ad. plen., 20 giugno 2014, n. 14, in *Foro it.*, 2015, 12, III, 673, con nota di TRAVI e in *Resp. civ. e prev.*, 2014, 5, 1647 con nota di UBALDI; Cons. Stato, Ad. plen., 22 marzo 2024, n. 4, in *Foro it.*, 2024, 3, III, 121), di rimettere alla Corte costituzionale la q.l.c. dell’art. 259, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), limitatamente all’aggettivo “*perentorio*” ivi contenuto, ravvisandone la rilevanza e la non manifesta infondatezza;
- b) ai sensi dell’art. 27, ultimo periodo, legge 11 marzo 1953, n. 87, reputa il Collegio che la q.l.c. della suindicata norma coinvolga anche: i) l’art. 261, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, limitatamente all’aggettivo “*perentorio*” in esso contenuto, laddove stabilisce che all’istruttoria negativa della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali del Ministero dell’Interno segua la prescrizione di presentare con deliberazione consiliare una nuova ipotesi di bilancio, stabilendo nuovamente che all’adempimento il Consiglio debba provvedervi entro il termine “*perentorio*” di 45 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego; ii) l’art. 262, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, limitatamente alla previsione secondo cui “*l’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, [...] integrano l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a)*”;
- c) invero, il Prefetto, preso atto dello spirare del termine dei tre mesi previsto dall’art. 259, comma 1, d.lgs. 267 del 2000, pur consapevole che “*ai sensi dell’art. 262, comma 1, del T.U.E.L., l’inosservanza del termine suddetto integra l’ipotesi di cui all’art. 141, comma 1, lett. a) dello stesso T.U.E.L.*”, ha inteso concedere al consiglio comunale un ulteriore *spatium temporis*, diffidandolo a provvedere alla presentazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato nel termine (aggiuntivo) di n. 20 giorni dalla notifica dell’atto, a pena di avvio della procedura di scioglimento di cui al *cit.* comma 1, lett. a), dell’art. 141, d.lgs. n. 267 del 2000; così disponendo, tuttavia, il Prefetto ha dato applicazione, in sostanza, all’art. 141, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, che stabilisce, in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, che l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale debba essere preceduta da una diffida a provvedere, entro un termine non superiore a n. 20 giorni dalla notifica della lettera ai singoli consiglieri;
- d) evidenzia l’ordinanza di rimessione che la determinazione assunta dalla Prefettura non appare però coerente con il tenore dell’art. 259, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, il quale, qualificando come “*perentorio*” il termine di n. 3 mesi, per la trasmissione al Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, induce a ritenere che l’elusione del predetto termine, da parte del Consiglio, sia incompatibile con una richiesta sollecitatoria, comportando quale conseguenza necessaria, il suo scioglimento;

- e) in tale contesto, il riportato art. 262 d.lgs. n. 267 del 2000 afferma che l'inosservanza del termine integra l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267 del 2000 per cui *"I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico"*;
- f) tuttavia – ad avviso del Collegio rimettente – emerge il dubbio di costituzionalità delle menzionate norme, per l'irragionevolezza, in quanto prevedono un trattamento diseguale di situazioni sostanzialmente simili, in violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento dei pubblici uffici (artt. 3 e 97 Cost.), che si riflettono sui principi costituzionali relativi alle autonomie locali e al diritto di adempiere al mandato elettorale (artt. 5, 51 e 114 Cost.);
- g) la q.l.c. è rilevante nel giudizio, essendo l'applicazione dell'art. 259, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 – che costituisce il parametro normativo rispetto al quale vagliare, secondo la prospettata censura di parte ricorrente, la legittimità dei provvedimenti impugnati – vincolante per il Tribunale di primo grado; esso comporta lo scioglimento del Consiglio, poiché l'art. 262, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 riconduce tali ipotesi all'art. 141, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 267 del 2000, che annovera anche gli atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti violazioni di legge, o gravi motivi di ordine pubblico;
- h) appare al Tribunale rimettente in sostanza poco comprensibile l'equiparazione della fattispecie della *"mancata presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"* alla (ritenuta) fattispecie del *"compimento di atti contrari alla Costituzione o alle gravi e persistenti violazioni di legge"*; mancando, da un lato, la volontà preordinata a disattendere le norme fondamentali dello Stato e, d'altro lato, difettando il connotato di un operato, che si contraddistingua per la gravità e persistenza del comportamento negativo od omissivo dell'ente locale; la natura dell'inadempimento in questione produce un effetto esorbitante, in quanto conduce alla rimozione del Consiglio eletto, eccedendo la misura del doveroso rispetto delle autonomie locali (v. Corte cost. 11 luglio 1961, n. 40, per la quale è *"evidente come la tutela delle autonomie locali postuli criteri restrittivi nella valutazione dei casi che legittimano lo scioglimento dei normali organi amministrativi degli enti"*);
- i) la prefigurazione di un termine perentorio e l'assimilazione del suo mancato rispetto agli atti contrari alla Costituzione, alle gravi e persistenti violazioni di legge, o a motivi di ordine pubblico non si mostra giustificabile e denota l'irragionevolezza delle norme censurate, per contrasto con la necessità di regolare in maniera uguale situazioni simili, giustificandosi la diversità di disciplina solo in presenza di situazioni differenziabili; risultano in tal modo violati il principio di uguaglianza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e la necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, a mente dell'art. 97 Cost., in ragione della ritenuta irragionevolezza della norma, che non trova intrinseca giustificazione e diverge dallo scopo, che occorre perseguire, nel rispetto dell'autonomia locale (Corte cost. 3 novembre 2022, n. 223, in *Foro it.* 2022, 12, I, 3509 e in *Dir. & giust.*, 4 novembre 2022, con nota di MARINO; Corte cost. 20 dicembre 2022, n. 258, in *Foro it.*, 2023, 78, I, 2021);

- j) per altro verso, sussisterebbe la violazione degli artt. 5, 51 e 114 Cost., perché le succitate norme sospette di incostituzionalità, impediscono la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del Consiglio comunale eletto e l'espletamento del mandato dei consiglieri, contravvengono all'esigenza di tutela delle autonomie locali (artt. 5 e 114 Cost.) e del diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive e di conservarle (art. 51 Cost.).

III. – Per ulteriori approfondimenti:

- k) sulla legittimità dei termini perentori previsti in materia di dissesto degli enti locali, si veda Corte cost. 11 marzo 2021, n. 34 (in *Foro it.*, 2021, I, 1559, con nota di redazione), che, in un caso analogo, ha affermato che: *“È incostituzionale l'art. 243 bis, 5° comma, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui non prevede che l'amministrazione comunale, in caso di inizio mandato nella pendenza del termine perentorio per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio), possa approvare il piano e presentarlo alla “commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali” (presso il Ministero dell'interno) e alla Corte dei conti nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione, da parte del sindaco, della “relazione di inizio mandato” di cui all'art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149 (c.d. decreto premi e sanzioni del federalismo fiscale)”*; nella nota di commento sul *Foro italiano* si osserva che si tratta di una sentenza additiva, mediante la quale, nella complessa materia dei “rimedi estremi” preordinati dall'ordinamento al soccorso degli enti locali “strutturalmente deficitari” (e, perciò, a rischio di dissesto finanziario), la Corte elimina una “smagliatura”, evidenziata dalle rimettenti sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, del procedimento previsto dal T.U.E.L.), per l'approvazione, da parte degli stessi enti, dei “piani di riequilibrio finanziario pluriennale” (di durata compresa tra quattro e venti anni); uno strumento, quello dei piani di riequilibrio (c.d. pre-dissesto), che è volto ad impedire, attraverso un graduale percorso di risanamento, che lo squilibrio strutturale evidenziato dai bilanci degli enti evolva nella più grave patologia del dissesto (*stricto iure*);
- l) di analogo tenore è la precedente sentenza Corte cost. 23 giugno 2020, n. 115 (in *Foro it.*, 2021, I, 422, con nota di D'AURIA), che si sofferma sulla possibilità per gli enti locali muniti di un piano di riequilibrio approvato dalla sezione regionale della Corte dei conti, di “diluire” il ripiano del disavanzo (e, cioè, il numero delle quote annuali vincolate al rientro dal disavanzo) in un arco temporale molto ampio, previsto dal censurato art. 38, comma 2-ter, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; nell'occasione, la sentenza chiarisce che, in presenza di gravi crisi finanziarie degli enti locali, l'opportunità a questi offerta dal legislatore nazionale di adottare, con il supporto finanziario dello Stato, misure idonee (i c.d. piani di riequilibrio finanziario) ad evitare il dissesto (che comportano forti limitazioni alle loro prerogative di autonomia) non può prescindere dal rispetto di regole, attinenti alla gestione finanziaria e contabile, che tutelano i principî dell'equilibrio e della sana gestione del bilancio (art. 81 e 97, 1° comma, Cost.), oltre a quelli di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo;

- m) sul canone costituzionale della ragionevolezza si veda: Corte cost. 22 dicembre 2022, n. 262 (oggetto di News UM n. 69 del 19 maggio 2023, cui si rinvia, in particolare al par. t); nonché in *Foro it.*, 2023, I, 387), la quale richiama altre importanti precedenti pronunce della Corte costituzionale sul tema;
- n) in dottrina, per una sintetica illustrazione degli strumenti di ripiano dei disavanzi di bilancio degli enti territoriali, v. SCOGNAMIGLIO-RAVELLI, *Disavanzo dell'ente locale, "disavanzi" e regole di ripiano: il punto sulla normativa e sulla giurisprudenza*, in *Riv. corte conti*, n. 1 del 2022 ([www.corteconti.it](http://www.corteconti.it)).
- 